GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 23 LUGLIO — NUM. 172

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di essa ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **348** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

È autorizzata l'alienazione di tutti i libri e le opere che, concentrate nella Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » già del Collegio Romano di Roma, per l'esecuzione della legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, sono riconosciute inutili, perchè già esistenti nel numero di più esemplari.

Art. 2.

Una Commissione composta di sette membri e della quale farà parte un impiegato del Minestero delle Finanze, sarà nominata dal Re per la scelta delle opere o libri da alienare per asta pubblica, o da cedere secondo norme stabilite per decreto Reale, alle Biblioteche aperte al pubblico; e per disporre, dirigere, sorvegliare le operazioni di vendita.

Art. 3.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese di asta, sarà versato nelle casse dello Stato, con imputazione ad uno speciale capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica, sarà inscritto nella parte straordinaria un nuovo capitolo *per memoria*, nel quale, con decreto del Ministero del Tesoro, sarà inscritta una somma corrispondente a quella versata in ciascun esercizio, per essere destinata esclusivamente all'acquisto di nuove opere ad incremento della suddetta Biblioteca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **345** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data:

a) all'accordo amministrativo sottoscritto a Parigi il 16 aprile 1892 ed a Roma il 21 dello stesso mese ed anno, fra le Amministrazioni postali dell'Italia e della Francia, per stabilire le norme relative al protesto dei titoli di commercio consegnati alla posta per la riscossione, giusta la facoltà riservata alle singole Amministrazioni contraenti coll'art. 2 dell'accordo generale pel servizio delle riscossioni per mezzo della posta, firmato a Vienna il 4 luglio 1891, ed approvato con legge in data d'oggi;

b) all'accordo sottoscritto a Bruxelles il 2 maggio 1892, ed a Roma il 7 dello stesso mese ed anno, fra le Amministrazioni delle poste d'Italia e del Belgio, pel medesimo oggetto;

c) all'accordo sottoscritto a Berlino il 7 maggio 1892, ed a Roma il 17 dello stesso mese ed anno, fra le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Germania, pel medesimo oggetto;

d) all'accordo sottoscritto a Lussemburgo il 14 maggio 1892, ed a Roma il 24 dello mese ed anno, fra le Amministrazioni postali d'Italia e del Lussemburgo, pel medesimo oggetto;

e) all'accordo sottoscritto a Berna il 24 maggio 1892 ed a Roma il 30 detto mese ed anno, fra le Amministrazioni postali dell'Italia e della Svizzera, pel medesimo oggetto.

I detti accordi avranno effetto dal 1° luglio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

B. BRIN.
FINOCCHIARO APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des postes de France, pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés:

Vu l'article 2 de l'Arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé le 4 juillet 1891, a Vienne,

sont convenus de ce qui suit:

I.

1. — Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de payement, dans les délais et suivant les lois ou réglements en vigeur dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2. — Il est, toutefois, expressément entendu que ces Administrations n'assument ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter.

4. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre Administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains des ses bureaux.

II.

1. — Pour chacun des effets à protester faute de payement, le bordereaux d'expédition doit porter dans la colonne « Observations » la mention « à protester » ou une mention analogue.

2 Il — est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'Administration des Postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.

3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants:

« Le soussigné s'engage à faire parvenir, à qui de droit, sur pre-
« mière réquisition, le montant des frais auquels pourra donner lieu
« le protêt des valeurs désignées, d'autre part, sous les n^{os} . . . . .
« A . . . . . le . . . . .

« Le Déposant »

. . . . .

III.

1. — Les effets à protester sont remis, contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de payement a été constaté.

2. — Par le fait de cette remise, le service des Postes est dégagé vis-a-vis du déposant.

3. — Toutefois, dans le cas ou aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur, le bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées, sans retard, à l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait.

IV.

En cas de payement avant la clôture du protêt entre les mains de l'officier ou de l'agent chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré, sur les sommes encaissées, d'autres prélèvements que ceux autorisés par l'Arrangement du 4 juillet 1891.

V.

Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possibles, au bureau de poste de dépôt, joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer, à l'arrivée, note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires.

VI.

Le présent Arrangement entrera en vigueur au même temps que l'Arrangement conclu, le 4 juillet 1891, à Vienne, et aura la même durée que ce dernier.

Fait à Rome, le 21 avril 1892
et à Paris, le 16 avril 1892.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes d'Italie
BRANCA.

Le Directeur Général des Postes et des Télégraphes de France
. . . . .

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes de Belgique et l'Administration des Postes d'Italie, pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés,

Vu l'article 2, § 2, de l'Arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé le 4 juillet 1891 à Vienne,

sont convenus de ce qui suit:

I.

1. — Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de payement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans le pays de destination les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2. — Il est toutefois expressément entendu que ces Administrations n'assument, ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés aucune résponsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter.

3. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre Administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire, ou pour certains de ses bureaux.

II.

1. — Pour chacun des effets à protester, faute de payement, le bordereau d'expédition doit porter dans la colonne « Observations » la mention « Protêt » ou une mention analogue.

2. — Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'Administration des Postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel, ou d'un agent à ce commis par la loi.

3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expediteur de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants:

« Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur pre-
« mière requisition, le montant des frais auxquels pourra donner lieu
« le protêt des valeurs designées d'autre part sous les nos . . . . .
« A. . . . . . le. . . . . .

« Le Déposant »
. . . . .

III.

1. — Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de payement a été constaté.

2.— Par le fait de cette remise, le service des Postes est dégagé vis-à-vis du déposant.

3. — Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyés sans rétard à l'expéditeur par l'intermediaire du bureau de protêt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait.

IV.

En cas de payement avant la clôture du protêt entre les mains de l'officier ou de l'agent chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements que ceux autorisés par l'Arrangement prérappelé concernant le service des recouvrements.

V.

Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt, joints aux actes de protêt et à une note detaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée — note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1892
et à Rome, le 7 du même mois.

Au Nom du Ministre
Le Directeur Général des Postes de Belgique
. . . . .

Le Ministre des Postes et des Télégraphes
A. BRANCA.

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des Postes d'Allemagne, pour l'admission des valeurs protestables

Les soussignés:

Vu l'article 2 de l'Arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé le 4 juillet 1891 à Vienne,

sont convenus de ce que suit;

I.

1. — Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de payement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans les pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2. — Il est toutefois expressément entendu que ses Administrations n'assument ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, ancune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter.

3. — Chaque Administration conserve la faculté, a charge de notification préalable à l'autre Administration, de no pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains de ses bureaux.

II.

1. — Pour chacun des effets à protester faute de payement le bordereau d'expédition doit porter dans la colonne « Observations » la mention « à protester » ou une mention analogue.

2. — Il est, en outre, loisible au déposant de completer cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'Administration des Postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.

3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant des frais dûs à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants:

« Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur pre-
« mière requisition, le montant des frais auxquels pourra donner lieu
« le protêt des valeurs designées d'autre part sons le nos . . . . . .
« A . . . . . le . . . . .

« Le Déposant »
. . . . .

III.

1. — Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de payement a été constaté.

2, — Par le fait de cette remise, le service des Posts est dégagé vis-à-vis du déposant.

3. — Toutefois, dans le cas ou aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur, le bureau de Poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyés sans retard à l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait.

IV.

Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, — note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires.

V.

Le présent Arrangement entrera en viguer en même temps que l'Arrangement conclu le 1 juillet 1891 à Vienne et aura la même durée que ce dernier.

Fait à Rome, le 17 mai 1892.
et à Berlin, le 7 mai 1892.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes d'Italie
C. Finocchiaro Aprile.

Le Secrétaire d'Etat du Departement des Postes de l'Empire d'Allemagne

. . . . .

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Postes de l'Italie, pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés,

Vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé à Vienne, le 4 juillet 1891;

Sont convenus de ce qui suit:

I.

1. — Les Administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de payement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2 — Il est toutefois expréssement entendu que ces Administrations n'assument, ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés aucune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter.

3. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification préalable, à l'autre administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains de ses bureaux.

II.

1. — Pour chacun des effets à protester, faute de payement, le bordereau d'expédition doit porter dans la colonne « Observations » la mention « à protester » ou une mention analogue.

2. — Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'Administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.

3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de faire parvenir, sur première réquisition à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants:

« Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le montant des frais auxquels pourra donner lieu « le protêt des valeurs designées d'autre part sous les nᵒˢ . . . .

« A . . . . . . le . . . . . .

« Le Déposant. »

III.

1. — Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de payement a été constaté.

2. — Par le fait de cette remise, le service des postes est dégagé vis à-vis du déposant.

3. — Toutefois, dans le cas où - aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur - le bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyés sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait.

IV.

En cas de payement avant la clôture du protêt entre les mains de l'officier ou de l'agent chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements que ceux autorisés par l'arrangement concernant les recouvrements.

V.

Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt, joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires.

VI.

Le présent arrangement entrera en vigueur le jour de la mise à exécution de la Convention de Vienne, signée le 4 juillet 1891, et aura la même durée que celle-ci.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 1892
et à Roma, le 24 mai 1892.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes d'Italie
Finocchiaro Aprile.

Le Directeur Général de Finances du Grand-Duché

. . . . .

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes de Suisse et l'Administration des Postes de l'Italie pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés

Vu l'article 2, de l'Arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé le 4 juillet 1891 à Vienne,

Sont convenus de ce qui suit:

I.

1. — Les Administrations des Postes des deux Pays se chargent reciproquement de faire potester, faute de payement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans le Pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre Pays.

2. — Il est toutefois expressément entendu que ces Administrations n'assument ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers interessés, aucune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter.

3. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains de ses bureaux.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 della legge 26 giugno 1887 n. 4644 (serie 3ª);
Udito il parere del Consiglio ippico;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Determina:

Art. 1.

Allo scopo di meglio apprezzare la convenienza di impiegare in Italia stalloni da tiro pesante rapido della razza del Brabante e delle Ardenne, si terrà, nel comune di Orzinuovi (Brescia), una mostra di puledre e puledri ottenuti dallo stallone governativo *Bayard II*, il quale da tre anni funziona in quella Stazione di monta.

Art. 2.

La mostra avrà luogo nei giorni 1, 2 e 3 del mese di ottobre 1892, e sarà regolata dal seguente programma:

CLASSE I.

Puledre e puledri nati nell'anno 1890

Primo premio	L.	200	L. 350
Secondo id.	»	100	
Terzo id.	»	50	

CLASSE II.

Puledre e puledri nati nel 1891.

Primo premio	L.	120	L. 240
Secondo id.	»	80	
Terzo id.	»	40	

CLASSE III.

Cavalle madri dei puledri e delle puledre concorrenti nelle classi 1ª e 2ª.

Primo premio	L.	150	L. 300
Secondo id.	»	100	
Terzo id.	»	50	

CLASSE IV.

Cavalle madri accompagnate dai rispettivi redi nati nel 1892.

Primo premio	L.	150	L. 300
Secondo id.	»	100	
Terzo id.	»	50	

Art. 3.

Il Municipio provvederà a proprie spese all'ordinamento della mostra.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Municipio di Orzinuovi non più tardi del 15 settembre prossimo venturo.

Art. 5.

Alle domande dovranno essere uniti i certificati di nascita rilasciati dal direttore del regio deposito degli stalloni in Crema.

Art. 6.

La Giuria incaricata del conferimento dei premi sarà nominata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Art. 7.

Uno stesso concorrente non potrà conseguire più di un premio nella stessa classe, nè più di due complessivamente.

Art. 8.

Tosto che la Giuria avrà presa la sua deliberazione, il suo presidente proclamerà i premi dichiarandone i motivi.

I premi in danaro coi relativi diplomi saranno, dopo la proclamazione, consegnati al proprietario dell'animale premiato od al suo rappresentante.

Roma, 14 luglio 1892.

Il Ministro
LACAVA.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 29
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 23 di luglio 1892

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 5 bovini morti a Polonghera, Cuneo, Bernezzo e Cherasco.

Novara — Id. uno letale a Graglia.

Alessandria — Affezione morvofarcinosa: 1 ad Alessandria abbattuto).

Torino — Carbonchio: 5 letali a Vallo, Candiolo, Brozzolo, Garsigliana.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Febbre afosa: 37 bovini in due stalle a Cisliano e Villavesco.

Como — Tifo petecchiale dei suini: 1 a Mornasco.

Cremona — Febbre afosa: 7 bovini a Cumignano.

Mantova — Tifo petecchiale dei suini: 4 letali a Poggiorusco e Asola.
Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Roberbella.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio essenziale: 22 con 17 morti a Caltrano in una mandra.

Belluno — Febbre aftosa: in tre stalle a Sovramonte, e in una stalla a Fonzaso.

Udine — Carbonchio: un bovino, morto, a Bagnara.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Febbre afosa: 6 bovini a Caorso e Monticelli.
Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Pianello e Sant'Antonio.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto a Nibbiano.

Parma — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Fontanellato.
Carbonchio essenziale: 1 letale a Soragna.

Modena — Carbonchio sintomatico: 1 letale a Modena.

Ferrara — Carbonchio: 3 letali a Copparo, Bondeno, Pieve di Cento.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Pieve di Cento (abbattuto).
Febbre aftosa: 15 bovini a Ostellato e Comacchio.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro —Scabbie degli ovini: 1 piccola mandra di 10 capi a Monte Coppiolo.
Agalassia contagiosa degli ovini: una mandra a Monte Coppiolo.

Perugia — Id.: 274 capi in 23 mandre a Cascia.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Carbonchio: 1 bovino a Santa Maria a Monte.

Lucca — Affezione morvofarcinosa: 1 a Capannori.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: una mandra di 250 capi ad Alatri.
Febbre aftosa: 7 a Bagnorea.

REGIONE IX. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 7 a Maddaloni, Palma, Nola.

Napoli — Carbonchio essenziale: 4 letali a Napoli e Castellammare

Potenza — Carbonchio: 1 a Miglionico.

Cosenza — Febbre aftosa: epizoozia ad Aprigliano.

Catanzaro — Id.: 242 in 17 mandre a Belvedere, Gerocarne, Cenadi, Mesuraca.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale d... 25 giugno 1865 N. 2337, del 10 agosto 1875 N. 2652 e del 18 maggio 1882 N. 756, approvato con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
32290	Maresca Luigi	*I coscritti,* operetta in tre atti (musica di Carlo Lombardo) (Libretto).	—
32291	De Matteis Francescopaolo	*Commento teorico-pratico della legge di Pubblica Sicurezza,* contenente tutte le disposizioni di massima e le leggi ed i regolamenti speciali di materie affini.	Tip. dell' Industria G. Fabbri. Teramo, 1° maggio 1892.
32293	Matini R.	*Semplicità ed eleganza* (Album di ballabili per mandolino e pianoforte con secondo mandolino *ad libitum*) N. 1. *Valzer* (N. di cat. 95044).	Calc. Ricordi. Milano, 5 marzo 1892.
32294	Detto	Idem N. 2. *Schottisch.* (N. di cat. 95045)	Detta, 5 id. »
32295	Detto	Idem N. 3. *Mazurka.* (N. di cat. 95046)	Detta, 5 id. »
32296	Detto	Idem N. 3. *Polka.* (N. di cat. 95047)	Detta, 5 id. »
32297	—	*Milano e suoi dintorni.* (Guida in lingua tedesca; *Mailand und seine umgebungen).*	Edizione H. Berger. Milano, 1° maggio 1892.
32298	—	Idem. (Guida in lingua francese: *Milan et ses environs)* . .	Detta, 1° id. »
32299	—	Idem. (Guida in lingua inglese: *Milan and environs)* . .	Detta, 1° id. »
32300	Ohnet Giorgio	*La Contessa Sara,* dramma in cinque atti (Riduzione per le scene italiane di V. Bersezio).	Tip. Fratelli Treves. Milano, 26 maggio 1892.
32301	Zola Emilio	*Renata,* dramma in cinque atti. (Riduzione per le scene italiane di V. Bersezio).	Detta, 26 id. »
32304	De Roberto F.	*La sorte* (nuova edizione)	(Ediz. Libreria Galli). Tip. E. Trevisini. Milano, 15 maggio 1892.
32305	Fogazzaro Antonio	*Daniele Cortis,* romanzo (5ª edizione)	(Detta). Detta, 7 giugno 1892.
32306	Belot Adolfo	*Sete d'amore,* romanzo (traduzione)	Tip. Fratelli Treves. Milano, 9 giugno 1892.
32307	Zanelli Severino	*Il Reggimento Piemonte Reale Cavalleria* dalle origini ai nostri tempi. Narrazione (con illustrazioni).	Tip. S. Lapi. Città di Castello, 2 giugno 1892.
32312	Bellenghi G.	*Vita Fiorentina,* Valzer per mandolino o violino e pianoforte. (N. di cat. 1467-68).	Calc. A. Forlivesi e C. Firenze, maggio 1892.
32314	Carcano Giulio	*Opere complete* (pubblicate per cura della famiglia dell'autore) .	Tip. L. F. Cogliati. Milano, giugno 1892.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE IIª — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **seconda quindicina** *del mese di* **giugno 1892** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del R. Decreto del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Maresca Luigi.	Torino	4 maggio 1892	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — (Rappresentata per la prima volta il 6 maggio 1892 al Teatro Balbo in Torino).
De Matteis Francescopaolo (Delegato di P. S.).	Teramo	9 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	19 aprile 1892	2	
Detta	Id.	8 giugno 1892	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Berger Henry (Editore).	Id.	5 maggio 1892	2	
Detto	Id.	10 giugno 1892	2	
Detto	Id.	10 id. »	2	
Fratelli Treves (Editori).	Id.	8 id. »	2	
Detti	Id.	8 id. »	2	
Chiesa e Guindani (Editori).	Id.	13 id. »	2	
Detti	Id.	13 id. »	2	
Fratelli Treves (Editori).	Id.	13 id. »	2	
Zanelli prof. Severino (Colonnello).	Perugia	14 id. »	2	
Bellenghi Giuseppe.	Firenze	20 id. »	2	
Carcano Maria fu Giulio.	Milano	20 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il vol. 1° *Angiola Maria* (12ª edizione).

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
32317	Rovetta Gerolamo	*Il primo amante,* romanzo	Tip. Fratelli Treves. Milano, 12 giugno 1892.
32318	Autori diversi	*La vita italiana nel trecento.* (Serie di conferenze) . . .	Detta, 12 id. »
32319	Mosso Angelo	*L'educazione fisica della donna*	Detta, 12 id. »
32320	Adamoli Giulio	*Da San Martino a Mentana.* Ricordi di un volontario . .	Detta, 12 id. »
32321	Pirola Luigi di Giac.	*Prontuario chilometrico* delle distanze dalle principali stazioni d'Italia a tutte quelle delle tre grandi Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula della Società Veneta, Santhià-Biella, Ferrovie secondarie, economiche, Tramways e Laghi in servizio cumulativo ecc.	Tip. L. di G. Pirola. Milano, 18 giugno 1892.
32322	· Allara Vincenzo	*Sulla causa del cretinesimo*	(Ediz. Libreria Galli). Tip. degli Operai. Milano, 20 giugno 1892.
32324	Consolo Federico	*Libro dei Canti d'Israele.* Antichi canti liturgici del rito degli Ebrei Spagnoli (raccolti e notati da F. Consolo).	Calc. Bratti e C. Firenze, 27 giugno 1892.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
32292	Giuliano Bartolomeo	*Dichiarazione* (dipinto ad olio)	Studio di Pittura Giuliano in Milano, novembre 1891.
32302	Garelli della Morea G. E.	*Alcune recenti riforme amministrative in Italia* . . .	Tip. Derossi. Torino, 1692.
32303	Mozzi Pietro	*La correlatività degli articoli del Codice Civile* con richiamo anche delle attinenti disposizioni del relativo Codice di procedura.	Tip. Contini. Casalmaggiore, 1892.
32308	Menzio Pier Angelo	*Alpinismo militare.* Due mesi attraverso le Alpi Marittime con una batteria da montagna.	(Ediz. Rosenberg et Sellier in Torino). Tip. S. Janora Gravina, 1892.
32309	Emma (E. Viola Ferretti)	*La Messa a Psiche* (novella)	Tip. S. Lapi. Città di Castello, 1892.
32310	Daspuro N.	*Almansor,* melodramma in tre atti e quattro quadri (tratto dalla tragedia omonima di E. Heine).	Tip. De Angelis Bellisario. Napoli, 1892.
32311	Bellenghi G.	*Bella Italia,* Valzer per mandolino o violino e pianoforte. (N. di cat. 1232-33).	Calc. A. Forlivesi e C. Firenze, aprile 1891.
32313	Detto	*Una notte a Firenze,* melodia per mandolino o violino e pianoforte. (N di cat. 1255-56).	Detta, maggio 1891.
32315	Visconti Venosta E.	*Catalogo della R. Pinacoteca di Milano.* (Palazzo Brera) . .	Tip. G. Civelli. Milano, 1892.
32316	Mor C. A. e Poli L.	*Lezioni graduate di Aritmetica e Geometria* secondo l'ordine delle idee, aggiuntivi alcuni esercizi di disegno a mano libera. (Libro di testo per la 4ª classe elementare).	Tip. G. B. Messaggi. Milano, 1892.
32323	Wernieri Adolfo (pseudonimo)	*L'Apostata,* dramma in cinque atti in versi	Tip. Fratelli Miglio. Novara, 1892.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Fratelli Treves (Editori).	Milano	20 giugno 1892	2	
Detti	Id.	20 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — L'opera è divisa in tre parti *Storia, Letteratura* e *Arte*, delle quali fu depositata la prima.
Detti	Id.	20 id. »	2	
Detti	Id.	20 id. »	2	
Luigi di Giacomo Pirola (Ditta).	Id.	21 id. »	2	
Chiesa e Guindani (Editori).	Id.	23 id. »	2	
Consolo Federico.	Firenze	28 id. »	2	

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Giuliano Bartolomeo (Pittore).	Milano	28 maggio 1892	2	Depositata la riproduzione fotografica.
Derossi G. (Tipografo).	Torino	10 giugno 1892	2	
Mozzi avv. Pietro.	Mantova	12 id. »	2	
Menzio dott. Pier Angelo.	Bari	17 id. »	2	
Ferretti Viola Emilia.	Roma	18 id »	2	
Despuro Nicola.	Napoli	20 id. »	2	
Bellenghi Giuseppe.	Firenze	20 id. »	2	
Detto	Id.	20 id. »	2	
Visconti Venosta marchese Emilio.	Milano	20 id »	2	
Messaggi Giov. Battista (Editore).	Id.	20 id. »	2	
Pontiglione Giovanni (Tenente).	Novara	24 id. »	2	

ELENCO N. 11 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 settembre 1882 N. 1012

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL' AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell' opera
9350	32290	Maresca Luigi	*I Coscritti,* operetta in tre atti (musica del maestro Carlo Lombardo) (Libretto).	Rappresentata per la prima volta il 6 maggio 1892 al teatro Balbo in Torino
9351	32324	Consolo Federico	*Libro dei Canti d'Israele.* Antichi canti liturgici del rito degli Ebrei spagnoli (raccolti e notati da F. Consolo).	1892.

Roma, addì 11 luglio 1892.

ELENCO dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste e la cui morte

Num. d'ordine	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E MATERNITÀ	LUOGO DI NASCITA	DOMICILIO	DIMORA
1	Narduzzi Anna fu Pietro Saccomani e fu Antonia . . .	S. Vito al Tagliam.to	Palmanova	Trieste
2	Chines Eugenio fu Angelo e di Maria Battich	Trieste	Udine	»
3	Covar Alberto di Germanico e di Caterina Debegnach . .	Id.	Pordenone	»
4	Bearzi Roma di Valentino e di Giovanna Englaro . . .	Id.	Ampezzo	»
5	Moretto Elvira di Antonio e di Santa Filippi	Id.	Gruaro	»
6	Costantini Alessandro di Pietro e di Federica ? . . .	Redution (Rep. Argentina)	Palmanova	»
7	Demartini Raimondo di Giuseppe e di Eleonora Raimondi . .	Trieste	Venezia	»
8	Vignuda Nicoletta di Giovanni e di Teresa Pegan . . .	Id.	Udine	»
9	Bazo Roberto fu Bernardo e di Maria vedova Crovat . , .	Id.	Venezia	»
10	Pitana Luigi di Giovanni e di Giovanna Decol	Id.	Palmanova	»
11	Siega Maria di Sebastiano e di Regina Baiss	Id.	Maniago	»
12	Cecon Luigi di Giacomo e di Rosa Fratta	Travesio	Travesio	»

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865 *N.* 2337, 10 *agosto* 1875 *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882 *N.* 7E6 (*Serie* 3ª), *durante la* **seconda quindicina** *del mese di* **giugno 1892.**

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di Registro	DATA della presentazione		
Maresca Luigi.	Torino	6090	4 maggio 1892	10	Art. 23. del testo unico delle leggi
Consolo Federico.	Firenze	1554	28 giugno 1892	10	

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

fu recata a conoscenza del R. Consolato generale d'Italia durante il mese di Giugno 1892.

STATO	RELIGIONE	CONDIZIONE	ETÀ	DATA DELLA MORTE	GENERE DI MALATTIA	*Osservazioni*
coniugato	cattolica	casalina	anni 62	4 giugno 1892	nefrite cronica	
celibe	»	agente	» 25	6 »	tubercolosi polmonare	
—	»	—	mesi 18	7 »	bronchite	
—	»	—	» 9	8 »	meningite	
—	»	—	giorni 19	11 »	debolezza congenita	
—	»	—	anni 3	12 »	difterite	
—	»	—	giorni 9	12 »	eclampsia	
—	»	—	anni 7	16 »	catarro intestinale	
—	»	—	» 10 1/2	18 »	tifo addominale	
—	»	—	» 4 1/2	21 »	tubercolosi	
—	»	—	mesi 10	22 »	catarro bronchiale	
celibe	»	—	anni 17	29 »	tubercolosi	

CONCORSI

N. 6895.

ESAME DI CONCORSO

al grado di segretario di Ragioneria nel Ministero del Tesoro

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del Regio decreto 1° agosto 1889 n. 6344;

Veduto il Regio decreto 25 ottobre 1889 n. 6190;

Veduto il decreto ministeriale 20 agosto 1889, circa le modalità dell'esame di concorso al grado di segretario di Ragioneria nel Ministero del Tesoro e il programma degli esami, alligato G;

Ritenuto che la lista dei vice segretari stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione al grado di segretario di Ragioneria, con decreto ministeriale del 28 febbraio 1890 è pressochè esaurita;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso a numero *otto* posti di segretario di Ragioneria nel Ministero, i quali per le prove scritte avranno luogo nei giorni 7, 8, 9 novembre 1892, e per le prove orali, nei giorni che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 2.

I vice segretari di Ragioneria di qualunque classe, i quali, avendone i requisiti, intendono presentarsi al concorso, dovranno rimettere apposita istanza, su carta da bollo da una lira, non più tardi del 15 settembre p. v, al capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, che ne farà la trasmissione al Segretariato generale (Divisione 1ª), entro cinque giorni successivi.

Art. 3.

Il Ministero esaminerà le predette istanze, e fatto il *computo* dei punti di operosità e di diligenza riportati dai concorrenti durante il *tempo* della loro carriera, farà noto a ciascuno per mezzo del rispettivo ufficio centrale l'esito dell'istanze.

Roma, addì 6 luglio 1891.

Per il Ministro
A. FAGIUOLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del R. decreto 1° agosto 1889 n. 6344;

Veduto il R. decreto 25 ottobre 1889 n. 6490;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1892;

Veduto il decreto ministeriale 20 agosto 1889, circa le modalità dell'esame di concorso al grado di segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, e il programma degli esami allegato *C*:

Ritenuto che la lista dei vice segretari stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione al grado di segretario di ragioneria con decreto ministeriale del 12 luglio 1890, è esaurita.

Determina:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso a venti posti di segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, i quali, per le prove scritte, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1892, presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino, e per le prove orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami:

a) I vice segretari di ragioneria di qualunque classe;

b) Gli ufficiali di scrittura di qualunque classe che già occuparono l'abolito impiego di computista.

Art. 3.

I vice segretari di ragioneria e gli ufficiali di scrittura già computisti i quali, avendone i requisiti, intendano presentarsi al concorso, dovranno rimettere apposita istanza, su carta da bollo da una lira, non più tardi del 20 settembre p. v. all'intendente di finanza da cui dipendono, che ne farà tosto la trasmissione al Ministero, Segretariato generale, divisione I.

Art. 4.

Il Ministero esaminerà le dette istanze, e tenuto conto dei punti di operosità e di diligenza, riportati dai concorrenti durante il tempo di loro carriera, farà noto a ciascuno per mezzo della rispettiva Intendenza l'esito dell'istanza.

Roma, 11 luglio 1892.

Per il Ministro
A. FAGIUOLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale

È aperto un concorso per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871 nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872 n. 867; 7 luglio 1878 n. 4453, 14 maggio 1882, 28 gennaio 1886 n. 2654, e 25 novembre 1888 n. 5829 (serie 3ª).

Tanto gli esami scritti quanto quelli orali avranno luogo in Roma entro il mese di novembre prossimo, presso il Ministero dell'Interno nei giorni che verranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte seguiranno in quattro giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno. In ciascun giorno dai candidati sarà risoluto un quesito per iscritto presso la Commissione centrale.

I candidati i quali avranno superate le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 15 settembre.

Non sarà tenuto conto di quelle che giungeranno dopo spirato il predetto termine.

Le istanze devono avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.
2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.
3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal Procuratore del Re presso il Tribunale sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato.
4. Il certificato medico, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e va esente da qualunque difetto o imperfezione che possa menomare il libero esercizio di pubbliche funzioni.
5. L'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassata, al giorno 31 ottobre prossimo venturo, l'età di 30 anni.
6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo di leva, ovvero che abbia chiesto l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.
7. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, od il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze

Il candidato fornito del diploma della predetta Scuola produrrà pure quello di licenza liceale riportato in uno Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

8. La dichiarazione esplicita (la quale potrà essere espressa nel

corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, che i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di ottobre sarà per mezzo dei signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed, a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Possono essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presensentatisi una sol volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

I candidati dichiarati idonei, saranno assunti in servizio, man mano che si verificheranno le vacanze, per compiere il prescritto esperimento, della durata non minore di sei mesi.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito. Potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire 100, quando siano destinati fuori del comune in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con R. decreto 25 novembre 1888.

PROGRAMMA

per gli impiegati di prima categoria.

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie.

1. Storia letteraria d'Italia
2. Diritto civile comparato col Diritto romano.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica.
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale versera sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie.
2. Diritto penale (Libro I).
3. Diritto civile.
4. Diritto commerciale.
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 22 maggio 1892.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

V. CONFERENZA INTERNAZIONALE
della Croce Rossa - Roma

Concorso Reale a Premi

Nella seduta inaugurale della V Conferenza Internazionale della Croce Rossa, che fu tenuta in Roma il 21 scorso aprile, pervenne alla Presidenza un Reale dispaccio, datato dal 15 aprile, così redatto:

« Le LL. MM il Re e la Regina d'Italia, volendo attestare la loro
« alta considerazione e simpatia per la V. Conferenza Internazionale
« delle Società della Croce Rossa, che si riunirà in Roma, hanno stabilito un concorso a premio su d'un soggetto che possa essere utile
« all'opera generosa che costituisce lo scopo di questa filantropica
« istituzione ».

« Gli Augusti Sovrani, convinti che per rendere utili le cure prestate ai feriti, bisogna siano sovratutto più che possibile pronte,
« hanno determinato che il soggetto del concorso sia esclusivamente
« il perfezionamento dei mezzi necessari per isgombrare immediatamente il terreno della battaglia togliendone i feriti, trasportandoli
« ai posti di primo soccorso, indi alle sezioni avanzate di medicazione, e finalmente agli ospedali e luoghi di provvisorio ricovero ».

« In tale intento i Sovrani mettono a disposizione della Presidenza
« della Conferenza la somma di dieci mila lire italiane per stabilirne
« due premi, e delle menzioni onorevoli costituite di medaglie di
« argento alla augusta effigie delle LL. MM., provvedute dal Ministero
« della Casa Reale ».

« Il concorso dovrà essere internazionale, si terrà in Roma e
« resterà aperto fino alla fine di giugno 1893; le LL. MM. lasciano
« alla Conferenza la cura di determinare le condizioni del Programma
« e di stabilirne i dettagli ».

« Gli Augusti Sovrani sperano che il buono risultato di tale con-
« corso varrà ad aumentare il merito degli studi dei quali la Confe-
« renza si occuperà, ai quali essi terranno dietro col più vivo inte-
« resse, come a conquista gloriosa di umana civiltà e fraternità ».

« Colla ecc.

« D'ordine delle LL. MM.
Pel Ministro
U. RATTAZZI ».

« AL CONTE DELLA SOMAGLIA,
Senatore del Regno ».

Alla comunicazione immediata, fatta dal Presidente, di tale Reale messaggio l'assemblea con ripetuti unanimi applausi manifestava la sua viva e profonda riconoscenza per l'atto grazioso e generoso delle LL. MM, e, portatone l'oggetto in discussione nella seduta del successivo giorno 22, l'assemblea accettava la proposta di deferire ad una speciale Commissione, della quale lasciava la nomina allo stesso Presidente, lo studio della importantissima ed opportunissima questione dalla Regale lettera sollevata; dando incarico ad essa Commissione di riferirgliene e di presentarle un progetto di programma.

In una successiva seduta (24 aprile), la Conferenza approvava la Relazione della Commissione e lo schema di programma presentatole, che fissava le essenziali massime del concorso, deferendo al Consiglio Direttivo del Comitato Centrale della Croce Rossa italiana la nomina del Giurì internazionale per esaminare, giudicare e classificare gli oggetti inviati ed accettati per il concorso, e per la definitiva assegnazione dei premi. Il Comitato Centrale della Croce Rossa italiana fu inoltre incaricato di prendere e pubblicare in tempo tutte le disposizioni relative al concorso ed alla esposizione degli oggetti presentati.

In adempimento dell'onorifico e delicato mandato, il Presidente della Associazione italiana della Croce Rossa, ottemperando al disposto dell'ultimo comma della Relazione sovra accennata sul concorso, convocò il Consiglio Direttivo e gli propose la formazione d'una apposita Commissione di 7 membri, la quale, approvata dal Consiglio nella seduta del 6 maggio 1892, assunse l'incarico di redigere lo schema del programma: questo fu poi nella seduta del Consiglio Direttivo delli 20 luglio 1892 approvato, definitivamente concretato e stabilito come in appresso.

CROCE ROSSA ITALIANA

Programma pel concorso a premi stabilito dalle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia

A — *Oggetto del concorso.*

1. Il concorso deve esclusivamente avere per oggetto quei mezzi tutti che possono essere adatti ad ottenere, facilitare, affrettare il sollevamento dei feriti ed il loro rapido, sicuro e comodo sgombero dal terreno della pugna, cominciando dalla linea del fuoco fino al primo ospedale da campo od ai luoghi dai quali l'ulteriore trasporto dei feriti può farsi coi mezzi di trasporto ordinari già noti e comunemente adottati.

2. Il concorso è esteso a tutti i mezzi materiali, diretti ed indiretti che possono contribuire allo scopo, e quindi ai mezzi per togliere i feriti dal campo, avuto anche riguardo alle difficili condizioni dei terreni nelle guerre di montagna, onde portare i feriti là ove possono impiegarsi le ordinarie o speciali barelle dai porta-feriti; ai mezzi di trasporto dal campo ai luoghi di primo soccorso e quindi alle barelle di porta-feriti, ridotte sicure, leggiere e rispondenti ai più lunghi trasporti oggidì richiesti dall'aumentata distanza di essi luoghi, stante la sommamente accresciuta efficacia delle armi, ottenendo un risparmio di tempo e più delle forze dei portatori, sicchè possano così attendere a lungo al loro ufficio compiendo più numerosi viaggi;

alle vetture pel trasporto dei feriti agli ospedali da campo, per renderle leggiere capaci, di maggior numero di infermi e viaggi, atte a passare per terreni e strade difficili;

ai mezzi di illuminazione del terreno della battaglia, atti a servire di faro direttivo e come mezzo illuminante, per segnare la via ai porta-feriti, ad agevolare le ricerche sul campo e per questo effettuare anche i più semplici ma pratici ed efficaci mezzi di rischiaramento portatili ed individuali per gli incaricati della ricerca dei feriti.

B — *Premi.*

3. Il premio complessivo è di 10 mila lire italiane, divisibile in due premi, ai migliori e più utili oggetti proposti, oltre ad un certo numero di medaglie d'argento colla effigie degli Augusti donatori.

Il Giurì in ragione della importanza dei progressi realizzati determinerà il valore dei due premi. La ripartizione ed aggiudicazione dei premi potrà pera essere modificata se i risultati del concorso lo richiedessero e se le relative motivate proposte del Giurì ottenessero l'approvazione delle LL MM.

4. Il Giurì, che dovrà decidere sul merito assoluto e relativo degli oggetti presentati ed ammessi al concorso, sarà internazionale, composto di 14 membri, nominati dal Consiglio direttivo del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, convocati e riuniti in Roma durante l'esposizione degli oggetti presentati al concorso sotto la presidenza del Presidente dello stesso Comitato centrale italiano.

C — *Condizioni pei concorrenti.*

5. I concorrenti devono presentare un modello tipo dell'oggetto che propongono, corredato da una memoria descrittiva illustrata da appositi disegni in scala proporzionale, o che indichi pure il modo di costruzione ed uso dell'oggetto, il suo costo, ecc., onde il Giurì possa meglio apprezzarne le intrinseche e pratiche qualità ed i pregi tutti. Le memorie dovranno essere redatte in italiano o in francese, oppure accompagnate d'una traduzione nell'una o nell'altra di dette due lingue.

6. I modelli saranno di grandezza naturale; potranno anche essere in proporzioni ridotte, ma semprechè la scala non sia inferiore del quarto.

7. I disegni non accompagnati da modelli sono esclusi dal concorso: potranno essere dal giurì esaminati ed apprezzati, però considerandoli ad ogni modo assolutamente *fuori* concorso.

8. In omaggio ad un generoso pensiero, che trovò una simpatica eco e che fu applaudito dalla Conferenza, che cioè « nulla di ciò che « può valere in soccorso dei feriti e ad alleviarne le sofferenze deve « tenersi segreto », si stabilisce che tutti i Governi e le Società stesse di soccorso, della Croce Rossa od altre, potranno, e ne è anzi loro fatto premuroso invito, inviare alla esposizione di Roma modelli di oggetti del genere od affini a quelli ammessi pel concorso, come di qualsiasi altro oggetto il quale segni un progresso nei mezzi di soccorso, ecc. Saranno con premurosa sollecitudine accolti, e con ogni cura messi in opportuna mostra; ma essi pure saranno, tutti e sempre, senza eccezione possibile, considerati però come oggetti fuori concorso.

D — *Norme amministrative.*

9. I modelli degli oggetti presentati pel concorso e le memorie descrittive e i disegni illustrativi saranno indirizzati al Comitato Centrale della Croce Rossa italiana, facendogliene consegna in tempo, perchè tutti gli oggetti gli possano essere pervenuti, e si possa procedere al loro collocamento nella mostra prima del 30 giugno 1893, termine di assoluto rigore.

10. Ogni concorrente dovrà ancora con lettera raccomandata, diretta al Presidente di esso Comitato Centrale, preavvisarlo almeno un mese prima dell'invio, ed indicargli così la natura dell'oggetto ed approssimativamente il peso e le dimensioni.

11. Sarà lecito all'espositore in essa lettera di preventivo annunzio dell'invio, designare un rappresentante in Roma, persona privata, agenzia, ufficio di spedizione, ecc. di sua fiducia, per la consegna dell'oggetto nel locale dal Comitato Centrale stabilito, per assistere alla scassatura, ecc., e se del caso, dirigerne la montatura. Dopo ciò deve cessare tuttavia, per essi delegati, come per gli espositori stessi, ogni ingerenza nel collocamento degli oggetti e nell'ordinamento della mostra, che resta interamente affidato alle persone incaricate dal Comitato Centrale.

12. Per ciò meglio ottenere e salvaguardare nei limiti del possibile i diritti di tutti i concorrenti alla esposizione, esso Comitato sarà anzi, nel locale della esposizione e per la relativa corrispondenza, rappresentato da una apposita Commissione ordinatrice della mostra, nominata dal Consiglio direttivo del Comitato centrale italiano, tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione ed alla quale Commissione gli esponenti potranno dirigersi personalmente o per lettera, per tutti gli schiarimenti, reclami, ecc. che credessero dover chiedere o presentare.

13. I concorrenti che prima dell'apertura della esposizione desiderassero maggiori direzioni, schiarimenti, ecc. potranno rivolgersi a Comitato Centrale del loro paese, ossivvero direttamente al Presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma, con lettere affrancate o telegrammi con risposta pagata.

14. L'esposizione è gratuita quanto al locale, al posto occupato, ed alle spese di collocazione. Però sarà e resterà a carico degli esponenti ogni qualsiasi spesa di spedizione, trasporto, sosta, dogana, dovendo gli oggetti essere consegnati a tutto loro carico nel locale della esposizione. Pure le spese di addobbo ed ornamento che si richiedessero saranno ad intero carico dell'esponente, che ottenuta l'approvazione della Commissione, dovrà anticiparne l'importo.

15. Il ritiro degli oggetti non può aver luogo che ad esposizione ultimata e chiusa. Deve essere fatto e compiuto nel termine di giorni 30 della chiusura. Dopo tale epoca ogni oggetto non esportato diventerà di diritto e resterà proprietà del Comitato Centrale italiano, che potrà liberamente disporne.

16. Le spese di rimballaggio, esportazione e spedizione sono tutte ed interamente a carico degli espositori. Il ritiro dovrà essere fatto dall'espositore o da persona indicata da lui come di sua fiducia.

17. Non saranno ammessi reclami per deperimenti, rotture, avarie degli oggetti esposti, non manifestamente ed ineccepibilmente imputabili a colpa della Commissione ordinatrice.

E — *Apertura e chiusura della esposizione.*

18. L'esposizione sarà compiutamente ordinata, tranne causa di forza maggiore, ed inaugurata il 15 agosto 1893 ed aperta quindi al pubblico dal 16 agosto a tutto il 15 settembre.

19. La *pubblicazione* ufficiale dei nomi e del Giurì si farà solo all'atto della inaugurazione della Mostra per meglio assicurarne la libertà dell'opera. Il Giurì siederà ed opererà durante la esposizione, affinchè possa dare un completo e dettagliato rapporto prima della chiusura, dovendo la promulgazione dell'esito del concorso, l'indicazione dei premiati e la consegna dei premii aver luogo prima della chiusura dell'esposizione stessa.

20. Il Giurì potrà approfittare dei lumi e dei giudizi che saranno portati, sotto il punto di vista speciale e tecnico, dagli egregi scienziati che si riuniranno in Roma in quell'epoca pell'XI Congresso Internazionale Medico, i quali non mancheranno certamente d'interessarsi a tale questione. Ben inteso che il Giurì non terrà conto che

delle memorie scritte, che gli saranno presentate al riguardo dai membri di detto Congresso.

21. Qualunque contestazione o controversia, che potesse insorgere tra la Commissione ordinatrice e gli espositori, sarà deferita al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Comitato Centrale italiano confida che il numero degli esponenti, concorrenti o no al premio e l'importanza degli oggetti presentati varranno a realizzare il generoso voto delle LL. MM. e che l'utile che ne trarrà l'opera della Croce Rossa e più che tutto il servizio sanitario in pro' dei feriti in guerra, corrisponderà all'alta e sommamente pratica idea, che ha inspirato questo concorso.

Il Comitato centrale italiano fa viva preghiera ai Comitati e Sotto-Comitati Adelle ssociazioni consorelle, nonchè ai giornali italiani ed esteri di voler dare al presente programma la maggiore pubblicità, mentre dal canto suo non lascerà intentato alcun mezzo per raggiungere il nobilissimo scopo, e nutre la speranza di corrispondere alla fiducia in lui riposta dalla V Conferenza internazionale delle associazioni della Croce Rossa.

Roma, li 21 luglio 1892.

Il Presidente del Comitato Centrale Italiano
G. L. Della Somaglia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore	Minima precedenti
Belluno	coperto	—	14 0	12 0
Domodossola	coperto	—	23 0	13 0
Milano	1|2 coperto	—	21 2	13 8
Verona	1|2 coperto	—	20 8	15 7
Venezia	coperto	calmo	20 2	15 5
Torino	1|2 coperto	—	23 7	15 1
Alessandria	1|4 coperto	—	23 2	13 4
Parma	coperto	—	18 7	13 2
Modena	coperto	—	17 2	15 3
Genova	1|2 coperto	calmo	22 0	17 6
Forlì	coperto	—	20 0	14 8
Pesaro	coperto	mosso	24 0	14 4
Porto Maurizio	coperto	calmo	24 7	16 8
Firenze	3|4 coperto	—	19 2	15 0
Urbino	coperto	—	21 8	10 0
Ancona	1|2 coperto	mosso	24 2	13 1
Livorno	coperto	calmo	21 8	15 0
Perugia	coperto	—	22 6	13 3
Camerino	piovoso	—	17 9	10 3
Chieti	piovoso	—	23 8	8 4
Aquila	coperto	—	17 4	8 9
Roma	3|4 coperto	—	26 3	14 0
Agnone	coperto	—	19 5	9 2
Foggia	3|4 coperto	—	28 1	15 0
Bari	coperto	calmo	27 6	17 0
Napoli	1|4 coperto	calmo	22 8	14 2
Potenza	coperto	—	18 5	9 9
Lecce	1|2 coperto	—	29 0	18 0
Cosenza	3|4 coperto	—	23 2	16 0
Cagliari	1|4 coperto	mosso	26 0	18 4
Reggio Calabria	coperto	agitato	26 4	18 3
Palermo	piovoso	agitato	—	16 9
Catania	sereno	calmo	28 5	18 9
Caltanissetta	1|4 coperto	—	26 0	15 0
Siracusa	1|4 coperto	—	31 4	20 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 22 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 754.2
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 38
Vento a mezzodì . . . . . . Nord fresco.
Cielo a mezzodì. . . . . . . 1\|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 27°,3. Minimo = 14°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 luglio 1892.

In Europa pressione elevata sulla Francia ed all'occidente, depressione sensibile sul medio e basso Adriatico. Valenzia 770; Parigi 768; Zurigo 764; Lesina, Foggia 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito sei mill. al Nord, leggermente disceso in Sicilia; numerosi temporali con pioggia fuorchè al Nordovest; venti freschi ad abbastanza forti da ponente a maestro; temperatura bassa.

Stamane: cielo nuvoloso; venti generalmente freschi del quarto quadrante, barometro a 758 mill. a Cagliari, Torino, Belluno; a 755 mill. a Pola, Civitavecchia, Messina, Atene; a 752 mill. nel medio Adriatico.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti freschi ad abbastanza forti settentrionali; cielo vario con temporali specialmente nel versante adriatico; mare agitato lungo la costa adriatica, mosso o agitato lungo le coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 22. — Contrariamente alle notizie pubblicate dal *Times*, secondo una nota ufficiosa, il ministro di Francia a Tangeri si recherà a Fez soltanto in ottobre o novembre e vi farà una semplice visita di cortesia al sultano del Marocco, senza intrattenerlo affatto di un trattato qualsiasi.

TANGERI, 22. — Sir Evan Smith è qui arrivato.

Si assicura che il Gran Vish verrà qui quanto prima onde riprendere con lui i negoziati per la conclusione di un trattato anglo-marocchino.

BELGRADO, 22 — E' ufficialmente smentita la voce che il colera sia scoppiato a Vranja ed in altre località della Serbia.

PARIGI, 22 — Soltanto quattro casi coleriformi sono stati segnalati oggi nei dintorni di Parigi.

ATENE, 22 — In vece dell'osservazione è stata imposta una quarantena di undici giorni alle provenienze da Suchum-Kale fino a Kertsch, di là fino alla frontiera rumena è stata ordinata una osservazione di 5 giorni.

COPENAGHEN, 22. — Il console degli Stati Uniti d'America, Ryder, è stato arrestato per sottrazione di eredità.

CRISTIANIA, 22. — Tre deputati di sinistra, tre di destra, e tre del partito moderato presentarono allo Storthing una proposta colla quale si autorizza il Re a sciogliere lo Storthing e a ordinare nuove elezioni.